

SPG REGIONALE "C'E' CAMPO"

PROTOCOLLO BIO - PRODUZIONI ANIMALI

Norme generali di produzione agricola

L'intera azienda agricola è gestita secondo le norme di produzione biologica elencate di seguito e in quanto specificato nel documento "Principi produttivi generali" ver. 1.1

ORIGINE DEGLI ANIMALI.

Gli animali biologici nascono e sono allevati in aziende biologiche;

1. Origine degli animali biologici

- a. Nella scelta delle razze o delle linee genetiche si deve tener conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali nonché della loro vitalità e resistenza alle malattie, dando la preferenza a razze e varietà autoctone.
- b. Per le api, è privilegiato l'uso di *Apis mellifera* e delle sue sottospecie locali.

2. Origine degli animali non biologici, solo quando non siano disponibili animali biologici in numero sufficiente, o non siano reperibili nel circondario.

- a. A fini di riproduzione, possono essere introdotti in un'azienda biologica animali allevati in modo non biologico, a specifiche condizioni. Tali animali e i loro prodotti possono essere considerati biologici dopo aver completato il periodo di conversione di:
 - 1 anno per bovini (comprese specie *Bubalus* e *Bison*) ed equini.
 - 6 mesi per ovi-caprini
 - 10 settimane per polli, e 6 settimane per ovaiole.
- b. In caso di prima costituzione di un patrimonio zootecnico, i giovani mammiferi non biologici sono allevati conformemente alle norme di produzione biologica subito dopo lo svezzamento. A partire dalla data di ingresso degli animali nella mandria si applicano inoltre le seguenti restrizioni:
 - i bufali, i vitelli e i puledri devono avere meno di sei mesi;
 - gli agnelli e i capretti devono avere meno di 60 giorni;
 - i suinetti devono avere un peso inferiore a 35 kg.
- c. Per il rinnovo del patrimonio, i mammiferi adulti maschi e le femmine nullipare non biologici sono in seguito allevati secondo le norme di produzione biologica. Inoltre, il numero di mammiferi femmine è soggetto alle seguenti restrizioni annuali:
 - le femmine non biologiche introdotte possono rappresentare al massimo il 10 % del patrimonio di equini o di bovini (comprese le specie *Bubalus* e *Bison*) adulti e il 20 % del patrimonio di suini, ovis e caprini adulti; La percentuale di cui sopra può essere estesa al 40%, da parte della Commissione di certificazione, in caso di:
 - cambiamento di razza o specie allevata
 - allevamento di razze in via d'estinzione (anche non nulipare).

d. qualora in azienda ci siano meno di dieci equini o bovini, o meno di cinque suini, ovini o caprini, il rinnovo di cui sopra è limitato al massimo a un animale all'anno.

Gli animali presenti nell'azienda all'inizio del periodo di conversione e i loro prodotti possono essere considerati biologici dopo aver completato il periodo di conversione, riportato nel comma a. del presente paragrafo.

1. Norme applicabili alle condizioni di ricovero degli animali

- a. L'isolamento, il riscaldamento e l'aerazione dell'edificio garantiscono che la circolazione dell'aria, i livelli di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e la concentrazione di gas siano mantenuti entro limiti non nocivi per gli animali. L'edificio consente un'abbondante aerazione e illuminazione naturale.
- b. Non è obbligatorio prevedere locali di stabulazione nelle zone aventi condizioni climatiche che consentono agli animali di vivere all'aperto.
- c. La densità di bestiame negli edifici deve assicurare il conforto e il benessere degli animali, nonché tener conto delle esigenze specifiche della specie in funzione, in particolare, della specie, della razza e dell'età degli animali. La densità deve garantire il massimo benessere agli animali, offrendo loro una superficie sufficiente per stare in piedi liberamente, sdraiarsi, girarsi, pulirsi, assumere tutte le posizioni naturali e fare tutti i movimenti naturali, ad esempio sgranchirsi e sbattere le ali.
- d. Le superfici minime degli edifici e degli spazi liberi all'aperto e le altre caratteristiche di stabulazione per le varie specie e categorie di animali sono fissate nell'allegato III.

2. Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per i mammiferi

- a. I locali di stabulazione devono avere pavimenti non sdruciolevoli. Almeno metà della superficie minima interna definita all'allegato III è costituita da materiale solido, ossia non composto da assicelle o graticciato.
- b. I locali di stabulazione hanno a disposizione una zona confortevole, pulita e asciutta per il sonno o il riposo degli animali, sufficientemente ampia e costruita con materiale solido non grigliato. L'area di riposo dispone di una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti. La lettiera può essere depurata e arricchita con tutti i prodotti minerali elencati nell'allegato I.
- c. E' vietato l'allevamento di vitelli in recinti individuali dopo una settimana di età.
- d. Le scrofe sono tenute in gruppi, salvo nelle ultime fasi della gestazione e durante l'allattamento.
- e. I suinetti non possono essere tenuti in gabbie «flat decks» o in gabbie apposite.
- f. Gli spazi riservati al movimento permettono le deiezioni e consentono ai suini di grufolare. Per grufolare possono essere usati diversi substrati.

3. Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per gli avicoli

- a. I volatili non sono tenuti in gabbie.
- b. Gli uccelli acquatici hanno accesso a un corso d'acqua, a uno stagno, a un lago o a uno specchio d'acqua ogniquale volta le condizioni climatiche e igieniche lo consentano per rispettare le loro esigenze specifiche e quelle in materia di benessere degli animali.
- c. I ricoveri per gli avicoli soddisfano le seguenti condizioni minime:
 - i. almeno un terzo della superficie del suolo deve essere solido, vale a dire non composto

da grigliato o da graticciato, e deve essere ricoperto di lettiera composta ad esempio di paglia, trucioli di legno, sabbia o erba;

- ii. nei fabbricati adibiti all'allevamento di galline ovaiole una parte sufficientemente ampia della superficie accessibile alle galline deve essere destinata alla raccolta delle deiezioni;
- iii. devono disporre di un numero sufficiente di trespoli di dimensione adatta all'entità del gruppo e alla taglia dei volatili come stabilito nell'allegato III;
- iv. devono essere dotati di uscioli di entrata/uscita di dimensioni adeguate ai volatili, la cui lunghezza cumulata è di almeno 4 m per 100 m² della superficie utile disponibile per i volatili;
- v. ciascun ricovero non deve contenere più di:
 - 4 800 polli;
 - 3 000 galline ovaiole;
 - 5 200 faraone;
 - 4 000 femmine di anatra muta o di Pechino, 3 200 maschi di anatra muta o di Pechino o altre anatre;
 - 2 500 capponi, oche o tacchini;
- vi. la superficie totale utilizzabile dei ricoveri per gli avicoli allevati per la produzione di carne per ciascuna unità di produzione non supera i 1 600 m²;
- vii. i ricoveri per gli avicoli devono essere costruiti in modo tale da consentire loro un facile accesso allo spazio all'aperto.
- viii. La luce naturale può essere completata con illuminazione artificiale in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere, con un periodo continuo di riposo notturno senza luce artificiale di almeno 8 ore.
- ix. Al fine di evitare il ricorso a metodi di allevamento intensivi, gli avicoli devono essere allevati fino al raggiungimento di un'età minima oppure devono provenire da tipi genetici a lento accrescimento. Ove l'operatore non utilizzi tipi genetici avicoli a lento accrescimento, l'età minima di macellazione è la seguente:
 - 81 giorni per i polli;
 - 150 giorni per i capponi;
 - 49 giorni per le anatre di Pechino;
 - 70 giorni per le femmine di anatra muta;
 - 84 giorni per i maschi di anatra muta;
 - 92 giorni per le anatre bastarde e per le faraone;
 - 140 giorni per i tacchini e le oche;
 - 100 giorni per le femmine di tacchino.
- d. La definizione dei tipi genetici avicoli a lento accrescimento o l'elenco di tali ceppi, viene fissata dall'Autorità competente per il Reg UE 834/2007.

4. Requisiti e condizioni di ricovero specifici applicabili all'apicoltura

- a. L'ubicazione degli apiari deve essere tale che, nel raggio di 3 km dal luogo in cui si trovano, le fonti di nettare e polline siano costituite essenzialmente da coltivazioni ottenute con il metodo di

produzione biologico e/o da flora spontanea e/o da coltivazioni sottoposte a cure colturali di basso impatto ambientale equivalenti a quelle descritte nei Piani di Sviluppo Rurale in essere nella regione, che non incidono sulla qualifica della produzione apicola come produzione biologica.

- b. La Commissione di certificazione può designare le zone, a livello locale¹, in cui non è possibile praticare un'apicoltura che risponda alle norme di produzione biologica, per pericolo di inquinamento.
- c. Gli alveari sono costituiti essenzialmente da materiali naturali che non presentino rischi di contaminazione per l'ambiente o i prodotti dell'apicoltura.
- d. La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica, o in loro mancanza da partite di cera di opercolo, analizzate e garantite per assenza di residui.
- e. Solo prodotti naturali come il propoli, la cera e gli oli vegetali possono essere utilizzati negli alveari.
- f. È vietato l'uso di repellenti chimici sintetici durante le operazioni di smielatura.
- g. Per l'estrazione del miele, è vietato l'uso di favi che contengano covate.

5. Accesso agli spazi all'aperto

- a. Gli spazi all'aperto possono essere parzialmente coperti.
- b. Gli erbivori hanno accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni (atmosferiche e del suolo) lo consentano.
- c. Nei casi in cui gli erbivori hanno accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e quando il sistema di stabulazione invernale permette agli animali la libertà di movimento, si può derogare all'obbligo di prevedere spazi all'aperto nei mesi invernali.
- d. In deroga al comma b, i tori di più di un anno di età hanno accesso a pascoli o a spazi all'aperto.
- e. Gli avicoli hanno accesso ad uno spazio all'aperto per almeno un terzo della loro vita.
- f. Gli spazi all'aperto per gli avicoli devono essere per la maggior parte ricoperti di vegetazione, essere dotati di dispositivi di protezione e consentire un facile accesso ad un numero sufficiente di abbeveratoi e mangiatoie.
- g. Gli avicoli tenuti al chiuso a seguito di restrizioni o di obblighi imposti in virtù della normativa comunitaria hanno permanentemente accesso a quantità sufficienti di foraggi grossolani e di materiali adatti a soddisfare le loro necessità etologiche.

6. Densità degli animali

La densità totale degli animali in azienda – riferito agli ettari effettivi di SAU aziendale - è tale da non superare il limite definito nell'allegato IV.

7. Divieto relativo alla produzione animale «senza terra»

La produzione animale senza terra, nell'ambito della quale l'allevatore non gestisce i terreni agricoli e/o non ha stipulato un accordo scritto di cooperazione con un altro operatore biologico è vietata.

8. Gestione degli animali

- a. Operazioni quali l'applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini, la recisione della coda o dei denti, la spuntatura del becco o la decornazione non sono praticate sistematicamente sugli animali nell'agricoltura biologica. Alcune di queste operazioni possono tuttavia essere autorizzate caso per caso dalla Commissione di Certificazione per motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali. La sofferenza degli animali è ridotta al minimo applicando un'anestesia e/o analgesia sufficiente ed effettuando le operazioni all'età più opportuna ad opera di personale qualificato.
- b. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, ma solo alle condizioni stabilite al comma a.
- c. Sono vietate mutilazioni quali la spuntatura delle ali delle api regine.
- d. Le operazioni di carico e scarico degli animali devono svolgersi senza usare alcun tipo di stimolazione elettrica per costringere gli animali stessi. È vietato l'uso di calmanti allopatrici prima o nel corso del trasporto.

ALIMENTI PER ANIMALI

1. Alimenti provenienti dall'azienda stessa o da altre aziende biologiche

- a. Nel caso degli erbivori, fatta eccezione per i periodi di ogni anno in cui gli animali sono in transumanza, almeno il 50 % degli alimenti proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in cooperazione con altre aziende che applicano il metodo di produzione biologico, principalmente situate nella stessa regione.
- b. Nel caso delle api, alla fine della stagione produttiva negli alveari devono essere lasciate scorte di miele e di polline sufficienti per superare il periodo invernale.
- c. L'alimentazione delle colonie di api è autorizzata soltanto quando la sopravvivenza degli alveari è minacciata da condizioni climatiche avverse e unicamente tra l'ultima raccolta di miele e 15 giorni prima dell'inizio del successivo periodo di disponibilità del nettare o della melata. L'alimentazione viene effettuata con miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici.

2. Alimenti conformi alle esigenze nutrizionali degli animali

- a. Tutti i giovani mammiferi sono nutriti con latte materno, di preferenza rispetto al latte naturale, per un periodo minimo di 3 mesi per i bovini (incluse le specie *Bubalus* e *Bison*) e gli equidi, 45 giorni per ovini e caprini e 40 giorni per i suini.
- b. Per gli erbivori, i sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto della disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno. Almeno il 60 % della materia secca di cui è composta la razione giornaliera degli erbivori deve essere costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati.
- c. I foraggi grossolani e i foraggi freschi, essiccati o insilati devono essere aggiunti alla razione giornaliera di suini e pollame.
- d. È vietato tenere gli animali in condizioni, o sottoporli ad un regime alimentare, che possano indurre

anemia.

- e. Le pratiche di ingrasso sono reversibili a qualsiasi stadio dell'allevamento. È vietata l'alimentazione forzata.

3. Alimenti in conversione

L'incorporazione nella razione alimentare di alimenti in conversione è autorizzata fino ad un massimo del 50 % in media della formulazione alimentare annuale.

4. Prodotti e materie prime per fabbricazione dei mangimi

- a. Le materie prime non biologiche di origine vegetale e animale, per mangimi possono essere utilizzate in agricoltura biologica nel rispetto del limite del 5% annuo e solo per le specie monogastriche (avicoli e suini), e solo se figurano nell'elenco di cui all'allegato V e se le limitazioni ivi previste sono rispettate.
- b. Le materie prime biologiche di origine animale, le materie prime di origine minerale, i prodotti e i sottoprodotti della pesca e gli additivi per mangimi possono essere utilizzate in agricoltura biologica solo se figurano nell'elenco di cui all'allegato V e se le limitazioni ivi previste sono rispettate.

PROFILASSI E TRATTAMENTI VETERINARI
--

1. Profilassi

- a. E' vietato l'uso di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi, Fatto salvo quanto riportato nel prossimo paragrafo 2, comma c.
- b. È vietato l'impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita) nonché l'uso di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione o ad altri scopi (ad es. ad indurre o sincronizzare gli estri).
- c. Quando gli animali provengono da unità non biologiche, disposizioni particolari come controlli preventivi e periodi di quarantena possono essere applicate a seconda della situazione locale.
- d. I fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili sono adeguatamente puliti e disinfettati per evitare contaminazioni incrociate e la proliferazione di organismi patogeni. Le feci, le urine, gli alimenti non consumati o frammenti di essi devono essere rimossi con la necessaria frequenza, al fine di limitare gli odori ed evitare di attirare insetti o roditori. Soltanto i prodotti elencati nell'allegato VII possono essere utilizzati per la pulizia e disinfezione degli edifici e impianti zootecnici e degli utensili. I rodenticidi (da utilizzare solo nelle trappole) e i prodotti elencati nell'allegato II possono essere utilizzati per l'eliminazione di insetti e altri parassiti nei fabbricati e negli altri impianti dove viene tenuto il bestiame.
- e. Nell'intervallo tra l'allevamento di due gruppi di avicoli si procederà ad un vuoto sanitario, operazione che comporta la pulizia e la disinfezione del fabbricato e dei relativi attrezzi. Parimenti, al termine dell'allevamento di un gruppo di avicoli, il parchetto sarà lasciato a riposo per il tempo necessario alla ricrescita della vegetazione e per operare un vuoto sanitario. L'operatore conserva i documenti giustificativi attestanti il rispetto di questo periodo. Questi requisiti non si applicano quando gli avicoli

non sono allevati in gruppi, non sono chiusi in un parchetto e sono liberi di razzolare tutto il giorno.

2. Trattamenti veterinari

- a. Se, nonostante l'applicazione delle misure preventive destinate a garantire la salute degli animali: mediante la selezione delle razze e dei ceppi, le pratiche zootecniche, la somministrazione di mangimi di qualità, l'esercizio, un'adeguata densità degli animali e idonee condizioni di stabulazione e d'igiene, gli animali si ammalano o si feriscono, essi sono curati immediatamente e, se necessario, isolati in appositi locali.
- b. I prodotti fitoterapici, i prodotti omeopatici, gli oligoelementi e i prodotti elencati all'allegato V, parte 3, e all'allegato VI, parte 1.1, sono preferiti ai medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o agli antibiotici, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura.
- c. Qualora l'applicazione delle misure di cui ai paragrafi a e b non sia efficace per le malattie o le ferite, e qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze o disagi all'animale, possono essere utilizzati antibiotici o medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica sotto la responsabilità di un veterinario.
- d. Nel caso in cui un animale o un gruppo di animali sia sottoposto a più di due cicli di trattamenti con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici in 12 mesi (o a più di un ciclo di trattamenti se la sua vita produttiva è inferiore a un anno), gli animali interessati o i prodotti da essi derivati non possono essere venduti come prodotti biologici e gli animali devono essere sottoposti ai periodi di conversione previsti, Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani obbligatori di eradicazione.
- e. I documenti attestanti il manifestarsi di tali circostanze devono essere conservati per l'autorità o l'organismo di controllo.
- f. Il tempo di sospensione tra l'ultima somministrazione di medicinali veterinari allopatici ad un animale in condizioni normali di utilizzazione e la produzione di alimenti ottenuti con metodi biologici da detti animali deve essere di durata doppia rispetto a quello stabilito per legge qualora tale tempo non sia precisato, deve essere di 48 ore.

3. Norme specifiche applicabili alla profilassi e ai trattamenti veterinari in apicoltura

- a. Per la protezione dei telaini, degli alveari e dei favi, in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i rodenticidi (da utilizzare unicamente in trappole) e i prodotti elencati nell'allegato II.
- b. Per la disinfezione degli apiari sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta.
- c. È ammessa la pratica della soppressione della covata maschile solo per contenere l'infestazione da *Varroa destructor*.
- d. Se, malgrado le suddette misure preventive, le colonie sono malate o infestate, esse sono curate immediatamente ed eventualmente isolate in apposito apiario.
- e. I medicinali veterinari possono essere utilizzati in apicoltura biologica se la loro corrispondente utilizzazione è autorizzata nello Stato membro interessato secondo la pertinente normativa comunitaria o secondo la normativa nazionale in conformità del diritto comunitario.

- f. Nei casi di infestazione da *Varroa destructor* possono essere usati l'acido formico, l'acido lattico, l'acido acetico e l'acido ossalico nonché mentolo, timolo, eucaliptolo o canfora.
- g. Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatrici ottenuti per sintesi chimica, le colonie trattate devono essere isolate in apposito apiario e la cera deve essere completamente sostituita con altra cera proveniente da apicoltura biologica. Successivamente esse saranno soggette al periodo di conversione di un anno.
- h. I requisiti di cui al comma g, non si applicano ai prodotti elencati al comma f.

(1) a titolo di esempio: nel raggio di 3 km da una discarica, 2 km da un inceneritore, 500 m da un'autostrada ecc.

Tabella II Prodotti ammessi per la difesa delle piante

1. Sostanze di origine vegetale o animale

<i>Denominazione</i>	<i>Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso</i>
Azadiractina estratta da <i>Azadirachta indica</i> (albero del neem)	Insetticida
Cera d'api	Protezione potatura
Gelatina	Insetticida
Proteine idrolizzate	Sostanze attrattive, solo in applicazioni autorizzate in combinazione con altri prodotti adeguati del presente elenco
Lecitina	Fungicida
Oli vegetali (ad es.: olio di menta, olio di pino, olio di carvi)	Insetticida, acaricida, fungicida e inibitore della germogliazione
Piretrine estratte da <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i>	Insetticida
Quassia estratta da <i>Quassia amara</i>	Insetticida, repellente
Rotenone estratto da <i>Derris</i> spp., <i>Lonchocarpus</i> spp. e <i>Therphrosia</i> spp.	Insetticida

2. Microrganismi utilizzati nella lotta biologica contro i parassiti e le malattie

<i>Denominazione</i>	<i>Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso</i>
Microrganismi (batteri, virus e funghi)	

3. Sostanze prodotte da microrganismi

<i>Denominazione</i>	<i>Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso</i>
Spinosad	Insetticida Solo quando sono adottate misure volte a minimizzare il rischio per i principali parassitoidi e il rischio di sviluppo di resistenza

4. Sostanze da utilizzare in trappole e/o distributori automatici

<i>Denominazione</i>	<i>Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso</i>
Fosfato di diammonio	Sostanza attrattiva, soltanto in trappole
Feromoni	Sostanze attrattive; sostanze che alterano il comportamento sessuale; solo in trappole e distributori automatici
Piretroidi	(solo deltametrina o lambda-cialotrina) Insetticida; solo in trappole con specifiche sostanze attrattive; solo contro <i>Bactrocera oleae</i> e <i>Ceratitis capitata</i> Wied.

5. Preparati da spargere in superficie tra le piante coltivate

<i>Denominazione</i>	<i>Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso</i>
Fosfato ferrico [ortofosfato di ferro (III)]	Molluschicida

6. Altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica

<i>Denominazione</i>	<i>Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso</i>
Rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico), ossido rameoso, ottanoato di rame	Fungicida Massimo 6 kg di rame per ettaro l'anno Per le colture perenni, in deroga a quanto sopra, La Commissione di garanzia può autorizzare il superamento, in un dato anno, del limite massimo di 6 kg di rame a condizione che la quantità media effettivamente applicata nell'arco dei cinque anni costituiti dall'anno considerato e dai quattro anni precedenti non superi i 6 kg
Etilene	Sverdimento di banane, kiwi e cachi; sverdimento di agrumi

	unicamente nell'ambito di una strategia mirante a prevenire gli attacchi della mosca della frutta; induzione della fioritura dell'ananas; inibizione della germinazione delle patate e delle cipolle
Sale di potassio di acidi grassi (sapone molle)	Insetticida
Allume di potassio (calinite)	Prevenzione della maturazione delle banane
Zolfo calcico (polisolfuro di calcio)	Fungicida, insetticida, acaricida
Olio di paraffina	Insetticida, acaricida
Oli minerali	Insetticida, fungicida; solo su alberi da frutta, viti, ulivi e colture tropicali (ad esempio banani)
Permanganato di potassio	Fungicida, battericida; solo su alberi da frutta, ulivi e viti
Sabbia di quarzo	Repellente
Zolfo	Fungicida, acaricida, repellente

7. Altre sostanze

<i>Denominazione</i>	<i>Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso</i>
Idrossido di calcio	Fungicida Solo su alberi da frutta, compresi i vivai, per combattere la <i>Nectria galligena</i>
Bicarbonato di potassio	Fungicida

ALLEGATO III

Superfici minime coperte e scoperte ed altre caratteristiche di stabulazione per le varie specie e categorie di animali

1. Bovini, equidi, ovini, caprini e suini

	<i>Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali)</i>		<i>Superfici scoperte (spazi liberi, esclusi i pascoli)</i>
	<i>Peso vivo minimo (kg)</i>	<i>(m²/capo)</i>	<i>(m²/capo)</i>
Bovini ed equini da riproduzione e da ingrasso	fino a 200	2,5	1
	fino a 400	4	3
Vacche da latte		6	4,5
Tori da riproduzione		10	30
Ovini e caprini		1,5	2,5
Scrofe in allattamento con suinetti fino a 40 giorni	Per scrofa	7,5	2,5
Suini da ingrasso	fino a 85	1,1	0,8
	fino a 110	1,3	1
Suini riproduttori	Scrofa	2,5	2
	Verro	6	8

2. Avicoli

	<i>Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali)</i>			<i>Superfici scoperte (m² di superficie disponibile in rotazione per capo)</i>
	<i>Numero animali per m²</i>	<i>cm di trespolo per animale</i>	<i>per nido</i>	
Galline ovaiole	6	18	7 galline ovaiole per nido o, in caso di nido comune, 120 cm ² per volatile	4
Avicoli da ingrasso (in ricoveri fissi)	10, con un massimo di 21 kg di peso vivo per m ²	20 (solo per faraone)		4 polli da ingrasso e faraone 4,5 anatre 10 tacchini 15 oche
Avicoli da ingrasso (in ricoveri mobili)	16 (1) in ricoveri mobili con un massimo di 30 kg di peso vivo per m ²			2,5

(1) Solo nel caso di ricoveri mobili con pavimento di superficie non superiore a 150 m²

ALLEGATO IV

Numero massimo di animali allevati per ettaro di SAU

<i>Classe o specie</i>	<i>Numero massimo di animali per ettaro equivalente a 170 kg N/ha/anno</i>
Equini di oltre 6 mesi	2
Vitelli da ingrasso	5
Altri bovini di meno di 1 anno	5
Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni	3,3
Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni	3,3
Bovini maschi di 2 anni e oltre	2
Manze da riproduzione	2,5
Manze da ingrasso	2,5
Vacche da latte	2
Vacche lattifere da riforma	2
Altre vacche	2,5
Coniglie riproduttrici	100
Pecore	13,3
Capre	13,3
Suinetti	74
Scrofe riproduttrici	6,5
Suini da ingrasso	14
Altri suini	14
Polli da carne	580
Galline ovaiole	230

ALLEGATO V

Materie prime per mangimi

1. MATERIE PRIME NON BIOLOGICHE DI ORIGINE VEGETALE

1.1. Cereali, granaglie, loro prodotti e sottoprodotti:

- Avena sotto forma di grani, fiocchi, cruschetto, buccette e crusca
- Orzo sotto forma di grani, proteine e farinetta
- Pannello di germe di riso
- Miglio in grani
- Segale sotto forma di grani e farinetta
- Sorgo in grani
- Frumento sotto forma di grani, cruschetto, crusca, farina glutinata, glutine e germe
- Farro in grani
- Triticale in grani
- Granturco sotto forma di grani, crusca, farinetta, pannello di germe e glutine
- Radichette di malto
- Trebbie di birra

1.2. Semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti:

- Colza sotto forma di semi, pannelli e buccette
- Soia sotto forma di semi tostati, pannelli e buccette
- Semi di girasole sotto forma di semi e pannelli
- Cotone sotto forma di semi e pannelli
- Semi di lino sotto forma di semi e pannelli
- Semi di sesamo sotto forma di pannelli
- Palmisti sotto forma di pannelli
- Semi di zucca sotto forma di pannelli
- Olive, sansa di oliva
- Oli vegetali (ottenuti per estrazione fisica)

1.3. Semi di leguminose, loro prodotti e sottoprodotti:

- Ceci sotto forma di semi, cruschetto e crusca
- Vecciolli sotto forma di semi, cruschetto e crusca
- Cicerchia sotto forma di semi sottoposti a trattamento termico, cruschetto e crusca
- Piselli sotto forma di semi, cruschetto e crusca
- Fave sotto forma di semi, cruschetto e crusca
- Favette sotto forma di semi, cruschetto e crusca
- Vecce sotto forma di semi, cruschetto e crusca
- Lupini sotto forma di semi, cruschetto e crusca

1.4. Tuberi, radici, loro prodotti e sottoprodotti:

- Polpa di barbabietola da zucchero
- Patate

- Patata dolce sotto forma di tubero
- Polpa di patate (sottoprodotto dell'estrazione della fecola di patate)
- Fecola di patate
- Proteina di patate
- Manioca

1.5. Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti:

- Carrube
- Semi e farina di carrube
- Zucche
- Pastazzo di agrumi
- Mele, mele cotogne, pere, pesche, fichi, uva e relative vinacce
- Castagne
- Panelli di noci
- Panelli di nocciole
- Gusci e panelli di cacao
- Ghiande

1.6. Foraggi e foraggi grossolani:

- Erba medica
- Farina di erba medica
- Trifoglio
- Farina di trifoglio
- Erba (ottenuta da graminacee da foraggio)
- Farina di graminacee
- Fieno
- Insilato
- Paglia di cereali
- Ortaggi a radice da foraggio

1.7. Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti:

- Melasse
- Farina di alghe marine (ottenuta per essiccazione e frantumazione di alghe marine e lavata per ridurre il tenore di iodio)
- Polveri ed estratti di vegetali
- Estratti proteici vegetali (da somministrare esclusivamente ai giovani animali)
- Spezie
- Erbe aromatiche

2. MATERIE PRIME DI ORIGINE ANIMALE

2.1. Latte e prodotti lattiero-caseari:

- Latte crudo
- Latte in polvere

- Latte scremato, latte scremato in polvere
- Latticello, latticello in polvere
- Siero di latte, siero di latte in polvere, siero di latte in polvere parzialmente delattosato, proteina di siero di latte in polvere (estratta mediante trattamento fisico)
- Caseina in polvere
- Lattosio in polvere
- Cagliata e latte acido

2.2. **Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti:**

Con le seguenti limitazioni: prodotti ottenuti esclusivamente mediante attività di pesca sostenibili e destinati unicamente a specie non erbivore

- Pesci
- Olio di pesce e olio di fegato di merluzzo non raffinato
- Autolisati di pesce, di molluschi o di crostacei
- Idrolisati e proteolisati ottenuti per via enzimatica, sotto forma solubile e non, somministrati esclusivamente ai giovani animali
- Farina di pesce

2.3. **Uova e ovoprodotti:**

- Uova e ovoprodotti destinati all'alimentazione del pollame, provenienti di preferenza dalla stessa azienda

3. MATERIE PRIME DI ORIGINE MINERALE

3.1. **Sodio:**

- Sale marino non raffinato
- Salgemma grezzo estratto da giacimenti
- Solfato di sodio
- Carbonato di sodio

18.9.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 250/43

- Bicarbonato di sodio
- Cloruro di sodio

3.2. **Potassio:**

- Cloruro di potassio

3.3. **Calcio:**

- Litotamnio e maerl
- Conchiglie di animali acquatici (inclusi ossi di seppia)
- Carbonato di calcio
- Lattato di calcio
- Gluconato di calcio

3.4. **Fosforo:**

- Fosfato bicalcico defluorato
- Fosfato monocalcico defluorato
- Fosfato monosodico

— Fosfato di calcio e di magnesio

— Fosfato di calcio e di sodio

3.5. **Magnesio:**

— Ossido di magnesio (magnesio anidro)

— Solfato di magnesio

— Cloruro di magnesio

— Carbonato di magnesio

— Fosfato di magnesio

3.6. **Zolfo:**

— Solfato di sodio

ALLEGATO VI

Additivi per mangimi e taluni prodotti impiegati nell'alimentazione e nella cura degli animali

1. ADDITIVI PER MANGIMI

Gli additivi di seguito elencati devono essere autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) sugli additivi destinati all'alimentazione animale.

1.1. Additivi nutrizionali

a) *Vitamine*

- Vitamine derivate da materie prime naturalmente presenti nei mangimi
- Vitamine di sintesi identiche alle vitamine naturali per gli animali monogastrici
- Vitamine di sintesi A, D ed E identiche alle vitamine naturali per i ruminanti, previa autorizzazione degli Stati membri fondata sulla valutazione della possibilità di apportare ai ruminanti allevati con il metodo biologico le dosi necessarie di tali vitamine attraverso l'alimentazione

b) *Oligoelementi*

E1 Ferro:

- carbonato ferroso (II)
- solfato ferroso (II) monoidrato e/o eptaidrato
- ossido ferrico (III)

E2 Iodio:

- iodato di calcio, anidro
- iodato di calcio, esaidrato
- ioduro di sodio

E3 Cobalto:

- solfato di cobalto (II) monoidrato e/o eptaidrato
- carbonato basico di cobalto (II) monoidrato

E4 Rame:

- ossido rameico (II)
- carbonato basico di rame (II) monoidrato
- solfato di rame (II) pentaidrato

E5 Manganese:

- carbonato manganoso (II)
- ossido manganoso e ossido manganico
- solfato manganoso (II) mono e/o tetraidrato

E6 Zinco:

- carbonato di zinco
- ossido di zinco
- solfato di zinco mono e/o eptaidrato

E7 Molibdeno:

- molibdato di ammonio, molibdato di sodio

E8 Selenio:

selenato di sodio

selenito di sodio

1.2. Additivi zootecnici

Enzimi e microrganismi

1.3. Additivi tecnologici

a) *Conservanti:*

E 200 Acido sorbico

E 236 Acido formico (*)

E 260 Acido acetico (*)

E 270 Acido lattico (*)

E 280 Acido propionico (*)

E 330 Acido citrico

(*) Per insilaggio: solo quando le condizioni atmosferiche non consentono un'adeguata fermentazione.

b) *Antiossidanti:*

E 306 Estratti d'origine naturale ricchi di tocoferolo utilizzati come antiossidante

c) *Leganti e antiagglomeranti:*

E 470 Stearato di calcio di origine naturale

E 551b Silice colloidale

E 551c Kieselgur

E 558 Bentonite

E 559 Argilla caolinitica

E 560 Miscele naturali di steatite e clorite

E 561 Vermiculite

E 562 Sepiolite

E 599 Perlite

d) *Additivi per insilati:*

Enzimi, lieviti e batteri possono essere utilizzati come additivi per insilati.

L'impiego di acido lattico, formico, propionico e acetico per la produzione di insilati è autorizzato solo quando le condizioni meteorologiche non consentono un'adeguata fermentazione.

2. TALUNI PRODOTTI IMPIEGATI NELL'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

I prodotti di seguito elencati devono essere autorizzati a norma della direttiva 82/471/CEE Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (1).

Lieviti:

— *Saccharomyces cerevisiae*

— *Saccharomyces carlsbergiensis*

3. AUSILIARI PER LA PREPARAZIONE DI INSILATI

— Sale marino

— Salgemma grezzo estratto da giacimenti

— Siero di latte

- Zucchero
- Polpa di barbabietola da zucchero
- Farina di cereali

ALLEGATO VII

Prodotti per la pulizia e la disinfezione

Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti adibiti alle produzioni animali:

- Saponi a base di sodio e di potassio
- Acqua e vapore
- Latte di calce
- Calce
- Calce viva
- Ipoclorito di sodio (ad es. candeggina)
- Soda caustica
- Potassa caustica
- Acqua ossigenata
- Essenze naturali di vegetali
- Acido citrico, peracetico, formico, lattico, ossalico e acetico
- Alcole
- Acido nitrico (attrezzatura per il latte)
- Acido fosforico (attrezzatura per il latte)
- Formaldeide
- Prodotti per la pulizia e la disinfezione delle mammelle e attrezzature per la mungitura
- Carbonato di sodio